



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 marzo 2017
(OR. en)

6146/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0021 (NLE)**

**COLAC 12
PVD 3
WTO 29
UD 25**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

concernente la posizione che deve essere adottata,

a nome dell'Unione europea,

in sede di comitato misto UE-Messico

con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000

del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari

e ai metodi di cooperazione amministrativa

(talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune V¹ della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico² istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997³ ("accordo"), prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis*, della decisione n. 2/2000 ("note 2 e 3"). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
- (2) Il 17 settembre 2010 il comitato misto UE-Messico ha adottato la decisione n. 1/2010⁴, che proroga per la terza volta l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3. La decisione n. 1/2010 è stata applicata fino al 30 giugno 2014.

¹ GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.

² Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

³ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁴ Decisione n. 1/2010 del Comitato misto UE-Messico, del 17 settembre 2010, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 30).

- (3) È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.
- (4) Dal momento che la proroga dell'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 è scaduta il 30 giugno 2014, è opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
- (5) È opportuno pertanto modificare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.
- (6) Ai fini dell'applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell'origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da due a tre anni per i prodotti chimici interessati importati nell'Unione nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
- (7) È opportuno pertanto sostituire l'appendice V dell'allegato II della decisione n. 2/2000.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-Messico accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto UE-Messico possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto UE -Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto UE-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2017
DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del ...

**concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000
del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000
relativo alla definizione della nozione di prodotti originari
e ai metodi di cooperazione amministrativa
(talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)**

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000¹ e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

¹ GU UE L 157 del 30.6.2000, pag.10.

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 ("allegato III") stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997¹ ("accordo").
- (2) Le norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, per i prodotti classificati nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato dovrebbero essere modificate per permettere l'applicazione temporanea, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, delle norme di origine specifiche per prodotto di cui alle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II *bis* e dovrebbero essere aggiornate per disporre di norme di origine specifiche per prodotto aggiornate in linea con i recenti accordi commerciali. È opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014 al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
- (3) L'appendice V dell'allegato III stabilisce il termine per l'accettazione, a opera di ciascuna Parte, di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato III, o per la presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione su fattura all'autorità doganale della Parte importatrice dopo l'esportazione dei prodotti conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, dell'allegato III.

¹ GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

- (4) Per i prodotti compresi nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato importati nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine di presentazione dovrebbe essere esteso a tre anni per tenere conto delle modifiche retroattive alle norme di origine specifiche per prodotto relative a tali prodotti.
- (5) È opportuno modificare il titolo dell'appendice V dell'allegato III per tenere conto del nuovo termine di accettazione dei certificati di circolazione EUR.1 e allinearli con l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 6, dell'allegato III.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di adozione.

Essa si applica con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a ., il ...

Per il comitato misto

ALLEGATO I

L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata come segue:

1) è inserita la seguente voce:

"Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
ex 2914*	— Diacetonalcole — Metilisobutilchetone — Ossido di mesitile	Fabbricazione a partire da acetone	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica* *

* Applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

** Per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- a) la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- b) l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.";

2) il testo relativo alla voce SA 2915 è sostituito dal seguente:

"Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
2915*	<p>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi:</p> <p>— Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica**</p>

* Applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

** Per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione."

ALLEGATO II

L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

"Appendice V

TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DOGANALE
DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
RILASCIATO A POSTERIORI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 17,
PARAGRAFO 3, DELL'ALLEGATO III E PER LA PRESENTAZIONE
DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA IN CONFORMITÀ
ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 6, DELL'ALLEGATO III

1. Per le importazioni nell'Unione europea: il termine è di due anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1. Per i prodotti compresi nelle voci ex 2914 e 2915 del sistema armonizzato di cui all'appendice II, che sono stati introdotti nell'Unione europea tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine è di tre anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.
2. Per le importazioni in Messico: il termine è di un anno a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1."